

La risoluzione delle controversie sulla proprietà delle cose sequestrate in sede penale, ed in particolare dei beni archeologici. Gli strumenti processuali a disposizione dello Stato italiano, a tutela del patrimonio culturale nazionale e straniero

Guido Di Biase*

SOMMARIO: 1. La presunzione di appartenenza dei beni archeologici al patrimonio indisponibile dello Stato e la sua rilevanza nel processo penale - 2. Iniziative processuali a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali: intervento, impugnazione, incidente di esecuzione - 3. La rimessione della controversia al giudice civile ex art. 263, comma 3, c.p.p.: forme della translatio iudicii e rapporti con la rivendicazione ex art. 948 c.c. - 4. Le iniziative esperibili di fronte al sequestro di beni archeologici provenienti da Paesi stranieri.

1. La presunzione di appartenenza dei beni archeologici al patrimonio indisponibile dello Stato e la sua rilevanza nel processo penale.

Per regola generale, nell'ordinamento italiano i beni archeologici (1) sono *ipso jure* ricompresi nel patrimonio indisponibile dello Stato, come si evince dal combinato disposto degli artt. 826 c.c. (2) e 91, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (3).

A discapito del loro rilievo eminentemente civilistico, le due disposizioni (4) si trovano ad essere applicate con particolare frequenza dalla magistratura

(*) Procuratore dello Stato.

Il presente scritto è edito nel volume a cura di B. CORTESE, “*Il diritto dei beni culturali. Atti del convegno OGiPaC in memoria di Paolo Giorgio Ferri. Roma, 27 maggio 2021*”, Roma Tre-Press, 2021, pp. 71-94.

Le opinioni espresse nel presente scritto rappresentano il pensiero dell'Autore e non necessariamente quello della Istituzione presso la quale presta servizio.

(1) Intesi come “*tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell'esistenza dell'umanità nel passato*”, secondo la definizione dettata dall'art. 1 della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, siglata a la Valletta il 16 gennaio 1992, e ratificata con l. 29 aprile 2015, n. 57.

(2) A mente del quale “*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato [...] le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo*”.

(3) Secondo il quale “*Le cose indicate nell'articolo 10 [i.e. i beni culturali, ndr] da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato [...]*”.

(4) Le quali si riferiscono precipuamente ai beni archeologici mobili, mentre gli immobili sono attribuiti al demanio dagli artt. 822 c.c. e 53 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La principale differenza di regime giuridico tra le due categorie si evince dall'art. 54 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che - per quanto più interessa in questa sede - annovera tra i beni “*inalienabili*” soltanto “*i beni del demanio culturale di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; [...] c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche*”. Se ne desume l'ascrivibilità dei beni mobili di valenza archeologica alla categoria “*dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1*”, la cui alienazione è ammissibile, ancorché “*soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero*” ai sensi dell'art. 55 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, da leggere in combinato disposto con l'art. 828, comma 2, c.c. (a mente del quale “*I beni*

penale, allorché si tratti di individuare l'avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati.

In effetti, ogniqualvolta penda un procedimento penale volto alla repressione di condotte illecite insistenti su reperti archeologici (5), i medesimi vengono pressoché immancabilmente sottoposti a vincolo reale: si tratti di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. (6)

che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano). Cfr. sul punto M. FIORILLI, S. GATTI, *Beni culturali. Fiscalità, mecenatismo, circolazione*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, pp. 208 ss.

(5) Il riferimento è innanzitutto alle fattispecie incriminatrici delineate dagli artt. 174 ss. d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ma anche ad ulteriori ipotesi di reato, contemplate dal codice penale (*in primis* ricettazione, riciclaggio e danneggiamento ex art. 733 c.p.) e da altre leggi speciali, come ad esempio il codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (cfr. in particolare l'art. 1146). Un quadro delle forme di criminalità avverso il patrimonio archeologico e degli strumenti normativi per farvi fronte è stato esaustivamente delineato dal compianto P.G. FERRI, *Brevi osservazioni sulla tutela penale dei reperti archeologici*, in *AES - Arts+ Economics*, n. 7, gennaio 2020, pp. 85 ss., al quale "preme [...] sottolineare come nell'attuale quadro normativo la tutela più efficace sia paradossalmente quella che può essere realizzata attraverso il codice penale, il quale, ovviamente, non distingue - se non in rari casi - tra bene comune e bene a valenza culturale, assoggettando quest'ultimo alla stessa tutela di altri beni, considerati soprattutto in relazione al valore economico. Vengono, quindi, trascurati gli aspetti intangibili ed immateriali propri di ogni bene culturale" (così a p. 87, nt. 5). Sulla "immanenza dell'immateriale giuridico sulla cosa", costituente il *proprium* che contraddistingue i beni culturali da ogni altra categoria di beni, cfr. per tutti G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, in *Aedon - Rivista di arti e diritto on line*, n. 3/2015, sulla scia di M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, I, pp. 24 ss. In generale, sui profili sostanziali della normativa penalistica a tutela dei beni culturali, cfr. *ex plurimis* P. CARPENTIERI, *La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali*, in S. MANACORDA, A. VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale. Vita e pensiero*, Milano, 2013, pp. 31 ss.; G.P. DEMURO, *Beni culturali e tecniche di tutela penale*, Giuffrè, Milano, 2002; D. DI VICO, *Sul possesso ingiustificato dei beni culturali*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 1591; V. MANES, *La tutela penale*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, G. SCIULLO (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp. 308 ss.; A. MANNA, *Introduzione al settore penalistico del codice dei beni culturali e del paesaggio*, in A. MANNA (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 19; F. MANTOVANI, *Lineamenti di tutela penale del patrimonio artistico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, pp. 73 ss.; A. MASSARO, *Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive*, in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO, (a cura di) *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, RomaTre-press, 2017, pp. 179 ss.; S. MOCCIA, *Riflessioni sulla tutela penale dei beni culturali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, pp. 1297 ss.; G. PIOLETTI, voce *Beni culturali - Diritto penale*, in *Enc. giur. Treccani*, V, Roma, 2005, pp. 16 ss.; M. SAVINO, *La circolazione illecita*, in L. CASINI (a cura di), *La globalizzazione dei beni culturali*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 141 ss.; C. SOTIS, *La tutela penale dei beni culturali mobili. Osservazioni in prospettiva de iure condendo* in AAVV, *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato ed internazionale*, in *Collana dei Convegni di studio "Enrico de Nicola". Problemi attuali di diritto e procedura penale*, n. 27, Milano, 2015 pp. 111 ss. Sulla riforma penale attualmente in discussione in Parlamento cfr. P.G. FERRI, *La riforma del sistema di protezione penale dei beni culturali: luci ed ombre*, in *Eunomika*, 6 marzo 2020.

(6) Il riferimento è in primo luogo alla confisca obbligatoria contemplata dall'art. 174, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, accessoria al delitto di "uscita o esportazione illecite" delineato dal primo comma della medesima disposizione. Laddove il procedimento penale abbia ad oggetto una fattispecie incriminatrice eterogenea non considerata da un'ipotesi speciale di confisca (come ad esempio avviene per il riciclaggio ex art. 648-*quater* c.p.) troverà applicazione la disposizione generale dell'art. 240 c.p., alternativamente nella forma *facoltativa* tratteggiata dal primo comma o in quella *obbligatoria* delineata

ovvero di sequestro probatorio volto all'apprensione del corpo del reato *ex art. 253 c.p.p.* (7).

Nell'uno e nell'altro caso, la definizione della sorte del bene presuppone l'individuazione del suo titolare, che ricorrano o meno (8) i presupposti della confisca.

Effettivamente, la stessa adozione di un siffatto provvedimento ablatorio dev'essere anticipata dall'identificazione del *dominus*, sol che si consideri che per regola generale la confisca "*non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato*" (9), né se la cosa è già ricompresa nel patrimonio statale (10).

Tale notazione, seppur condivisa in giurisprudenza sul piano delle enunciazioni di principio, è sovente disattesa nella pratica.

È infatti tutt'altro che inusuale imbattersi in statuizioni giurisprudenziali volte ad ordinare la confisca di beni archeologici facendo espresso riferimento all'esigenza di "*ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione*" (11), *i.e.* di consentire la materiale

dal capoverso (il cui n. 2 impone la confisca "*delle cose, [...] l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna*").

(7) Cfr. sul punto L. LUPARIA, *Tutela dei beni culturali e processo penale*, in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO, (a cura di) *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, cit., pp. 196 s.

(8) La necessità di individuare l'avente diritto alla restituzione in assenza dei presupposti per la confisca emerge univocamente dall'art. 262, comma 4, c.p.p., secondo il quale "*dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca*".

(9) Così dispone l'art. 240 c.p., ai commi 3 e 4. Nello stesso senso cfr. l'art. 174, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come anche l'art. 648-*quater* c.p. e la generalità delle disposizioni in materia di confisca, tenendo conto della giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, laddove ha enunciato "*in via generale che, se possono esservi cose il cui possesso può configurare un'illiceità obbiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 cod. pen.), in ogni altro caso l'art. 27, primo comma, Cost. non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto. Pertanto, facendo applicazione di tale principio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - dell'art. 66 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 e dell'articolo 116, primo comma, della l. 25 settembre 1940, n. 1424 (ora art. 301, primo comma, d.P.R. n. 43 del 1973), nella parte in cui prevedono la confisca di opere tutelate ai sensi della stessa l. n. 1089 del 1939 oggetto di esportazione abusiva, anche quando esse risultino, di proprietà di chi non sia autore del reato e non ne abbia tratto in alcun modo profitto*" (così Corte Cost., 19 gennaio 1987, n. 2, specificando i principi già enunciati da Corte Cost., 17 luglio 1974, n. 229 e 29 dicembre 1976, n. 256, successivamente ribaditi *ex plurimis* da Corte Cost., 10 gennaio 1997, n. 1).

(10) Per dirla con P.G. FERRI, *Brevi osservazioni sulla tutela penale dei reperti archeologici*, cit., p. 95, nt. 20, "*dei reperti archeologici non deve essere disposta la confisca - procedimento ablativo che in pochissimi casi ha ragione di essere - in quanto la cosa appartiene ab origine allo Stato. Eccezionalmente, quando il reperto sia stato acquisito prima del 1909 ovvero si trovi all'estero, sarà possibile la confisca*".

(11) In tal senso Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2018 (dep. 2 gennaio 2019), n. 22, la quale appare emblematica della contraddizione indicata nel testo. Infatti, pur attestando che "*l'esistenza di un titolo proprietario, astrattamente legittimo, è il presupposto logico della confisca, in quanto diversamente,*

restituzione dei reperti all'ente pubblico che per legge ne è già proprietario, ed in quanto tale titolare di un diritto dominicale che rende quantomeno superflua (se non anche giuridicamente inconfigurabile) l'adozione di un provvedimento come la confisca, i cui effetti si esaurirebbero nel perfezionare un *ulteriore* acquisto a titolo originario (12) in capo al medesimo soggetto.

Sta di fatto che la valutazione relativa alla titolarità pubblica del bene è sovente sovrapposta al vaglio delle condizioni per disporre la confisca, finendo spesso volte per essere assorbita da quest'ultima (13).

non essendo mai il bene uscito dalla sfera di titolarità dello Stato, non avrebbe senso riferirsi all'istituto della confisca, non potendo essere oggetto di confisca qualche cosa che è già dello Stato", la pronuncia rileva la preordinazione "della confisca stabilita dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, comma 3 [...] a ripristinare materialmente la situazione di dominio che, ex lege, lo Stato vanta sui beni in questione, situazione di dominio evidentemente violata attraverso la illecita esportazione del bene in discorso al di fuori dei confini dello Stato e, pertanto, al di fuori dei margini di esercitabilità materiale del dominio de quo loquitur".

La sentenza in commento si segnala all'attenzione per aver posto fine alla complessa vicenda giudiziaria del c.d. "atleta vittorioso", attribuito allo scultore greco Lisippo di Sicione e ritrovato accidentalmente al largo della costa marchigiana negli anni Sessanta, per essere poi - a seguito di una serie di trasferimenti intermedi - acquistato dal Getty museum di Malibu, dove è tuttora esposto. Sulla vicenda cfr. P. CIPOLLA, *Sulla obbligatorietà della confisca di beni culturali appartenenti allo stato illecitamente esportati*, in *Giur. Merito*, 9/2011; A. GAITO - M. ANTINUCCI, *Prescrizione, terzo estraneo e confisca in executivis di beni archeologici (a margine della vicenda dell'atleta vittorioso di Lisippo)*, in *La giustizia patrimoniale penale*, a cura di A. BARGI, Vol. II, Utet, Torino, 2011, pp. 1188 ss.; A. LANCIOTTI, *Patrimonio culturale sommerso: tutela dei beni archeologici e limiti alla cooperazione internazionale*, in *Arch. pen.*, 2011, p. 209; L. LUPARIA, *Tutela dei beni culturali e processo penale*, cit., pp. 199 ss.

(12) Che la confisca comporti un acquisto a titolo originario in favore dello Stato è riconosciuto da giurisprudenza pressoché unanime: cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. trib., 15 gennaio 2020, n. 554; Cass. civ., Sez. II, 19 agosto 2019, n. 21445; Cass. pen., Sez. Un., 19 dicembre 2006 (dep. 8 gennaio 2007), n. 57; Cass. pen., Sez. I, 31 gennaio 2018, (dep. 17 maggio 2018), n. 21975, secondo la quale "A ben vedere, lì dove sul bene oggetto di confisca insista un preesistente diritto reale di godimento la attribuzione del bene allo Stato a titolo originario ne provoca l'estinzione (arg. D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 45) e l'unico tema di discussione risulta essere l'esistenza o meno di un diritto dell'usufruttuario ad ottenere un indennizzo, in applicazione analogica di quanto previsto dall'art. 1020 c.c.". Del resto, tale conclusione trova un'esplicita conferma nell'art. 45, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale - in armonia con quanto disposto per il provvedimento di espropriazione dall'art. 25, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - dispone che "A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV": ciò secondo una disposizione espressamente dettata per la confisca di prevenzione, la cui analitica disciplina è considerata dalla giurisprudenza maggioritaria come punto di riferimento per la totalità delle confische, regolate da una normativa ben più laconica.

(13) L'affermazione si attaglia in modo particolare alla confisca prevista dall'art. 174, comma 3, d.lgs. 22 gennaio 2004, definita dalla giurisprudenza maggioritaria come "misura recuperatoria di carattere amministrativo", adottabile anche in caso di proscioglimento per prescrizione, "anche se il giudizio penale fosse stato introdotto al solo scopo di poter disporre, attraverso gli accertamenti connessi allo svolgimento degli atti di fronte alla Autorità giudiziaria [...] la confisca" (così Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2018, dep. 2 gennaio 2019, n. 22, cit.) ovvero contestualmente ad un provvedimento di archiviazione: cfr. in tal senso Cass. pen., Sez. III, 10 giugno 2015, n. 42458, in *Dir. Pen. Cont.*, 23 novembre 2015, con nota di R. MUZZICA, *Confisca dei beni culturali e prescrizione: contro o oltre Varvara?*, il quale critica l'inquadramento giurisprudenziale dell'istituto, qualificando la misura come "sanzione civilistica" (cfr. in particolare pp. 13 ss.).

In ogni caso, l'individuazione dell'avente diritto alla restituzione dei beni archeologici sequestrati è affidata alla tralattizia affermazione giurisprudenziale per cui *“secondo la costante interpretazione offerta dal giudice di legittimità alla disposizione prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 91, il possesso di beni di interesse archeologico - appartenenti come tali al patrimonio indisponibile dello Stato - si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 20 giugno 1909, n. 364”* (14), ovvero non dimostri la ricorrenza degli eccezionali casi *“di proprietà privata di beni archeologici ritrovati o scoperti dopo il 1909, quando i beni stessi siano stati ceduti dallo Stato come indennizzo (art. 43), premio (artt. 44, 46, 47 e 49) o ad altro titolo (L. n. 1089 del 1939, artt. 24 e 25)”* (15).

In altri termini, al di fuori di alcune marginali evenienze, la giurisprudenza ritiene operante una vera e propria presunzione di appartenenza dei beni archeologici al patrimonio indisponibile dello Stato (16), desunta dal combinato disposto dei citati artt. 826 c.c. e 91, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (17) e riasumibile nell'espressione *“in dubio pro aerario”*.

(14) Così Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016 (dep. 11 aprile 2016), n. 14792.

(15) Così Cass. pen., Sez. III, 26 aprile 2018 (dep. 29 maggio 2018), n. 24065. Nello stesso senso, cfr. Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2021 (dep. 30 aprile 2021), n. 16513. È bene sottolineare che nel citare le ipotesi in cui *“i beni stessi siano stati ceduti dallo Stato come indennizzo (art. 43), premio (artt. 44, 46, 47 e 49) o ad altro titolo (L. n. 1089 del 1939, artt. 24 e 25)”*, la Suprema Corte fa riferimento a disposizioni contemplate dalla non più vigente l. 1 giugno 1939, n. 1089, abrogata dall'art. 166, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Per le ipotesi di dominio privato su beni archeologici contemplate dalla normativa vigente cfr. *supra*, nt. 4.

(16) È bene sottolineare che per la giurisprudenza tale *“presunzione di proprietà statale [...] non crea un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio perché siffatta presunzione si fonda, oltre che sull'id quod plerumque accidit, anche su una "normalità normativa" sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova da chi vi abbia interesse”*: così Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2018, dep. 2 gennaio 2019, n. 22, cit. (confermata *ex plurimis* da Cass. pen., Sez. III, 11 marzo 2021, dep. 30 aprile 2021, n. 16513), il cui argomentare trova rispondenza anche nella giurisprudenza civile. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2006, n. 2995, in *Giust. civ.*, 2007, pp. 2231 ss. con nota di P. CIPOLLA, *Discordanze tra cassazione civile e penale in tema di beni culturali*.

(17) In apertura del presente scritto si è visto come le due disposizioni si riferiscano ai reperti archeologici e ad altre categorie di beni culturali tassativamente individuate. Ne discende che per i beni culturali non annoverati in tale elencazione si applicherà un diverso regime (tratteggiato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), ed ogniqualvolta si tratti di un bene mobile di proprietà privata (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1145 c.c.) si presta ad essere invocata la regola *“possesso vale titolo”* ex art. 1153 c.c. Nondimeno, onde evitare di legittimare l'acquisto di beni culturali sottratti illecitamente, la giurisprudenza sottopone ad un vaglio particolarmente attento la verifica del presupposto della buona fede soggettiva. È al riguardo emblematica la sentenza Cass. civ., Sez. II, 14 settembre 1999, n. 9782, che ha negato l'applicabilità della regola *“possesso vale titolo”* in un caso di acquisto all'asta di un dipinto di Giorgio De Chirico (*“Natura morta con pesci”*) precedentemente oggetto di furto in abitazione, anche considerando che l'acquirente era *“nelle condizioni, quale esperto conoscitore delle opere di De Chirico, di accertare se il quadro in questione rientrasse tra quelli oggetto di indagini da parte degli organi di polizia o dei carabinieri ad esse preposti, tal che era fondato ritenere che il predetto avesse omesso di usare anche quel minimo di diligenza proprio delle persone non competenti in tale settore”*.

Nonostante la *probatio diabolica* posta a carico dei privati dalla costante giurisprudenza di legittimità possa apparire *prima facie* in grado di prevenire in radice ogni controversia sulla titolarità dei diritti dominicali sui beni archeologici sequestrati, va segnalato che a volte può risultare dubbia la ricorrenza dei presupposti di una siffatta presunzione.

Segnatamente, possono talvolta non risultare pacifici: lo stesso *carattere archeologico* dei beni (il quale presuppone una valutazione tecnica intrinsecamente opinabile) (18); il reperimento dei beni medesimi “*nel sottosuolo*” (secondo quanto prescritto dai citati artt. 826 c.c. e 91, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); la provenienza dei beni suddetti dal territorio italiano (tenuto conto che secondo l’unanime - condivisibile - orientamento giurisprudenziale in materia “*gli artt. 826 e 828 c.c. [...] nel definire il patrimonio indisponibile dello Stato [...] si riferiscono esclusivamente al patrimonio artistico nazionale*” (19).

In particolare, la Suprema Corte ha statuito che “*La buona fede rilevante, ai sensi dell’art. 1153 c.c., per l’acquisto a non domino della proprietà di beni mobili, deve ricorrere in capo all’acquirente al momento dell’acquisto (mala fides superveniens non nocet) e la relativa presunzione di sussistenza, può essere vinta in concreto anche tramite presunzioni semplici, le quali siano gravi, precise e concordanti e forniscano, in via indiretta (com’è normale, trattandosi di accertare l’esistenza o meno di uno stato psicologico), il convincimento della esistenza in capo all’acquirente del ragionevole sospetto di una situazione di illegittima provenienza del bene. Gli elementi sui quali si possono fondare dette presunzioni possono essere costituiti (oltre che da circostanze coeve) anche da circostanze estrinseche precedenti all’acquisto*”. Il tema è approfondito da G. MAGRI, *Beni culturali e acquisto a non domino*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2013, pp. 10741 ss., il quale auspica l’esclusione *de jure condendo* dei beni culturali dal campo di applicazione del citato art. 1153, in quanto allo stato “*un bene culturale rubato in uno Stato estero, rivenduto in Italia (dove il giudice applica il 1153) e quindi nuovamente trasferito nello Stato d’origine, non potrà più essere rivendicato dal vecchio proprietario neppure invocando direttiva o convenzioni, le quali hanno efficacia ed impongono obblighi restitutori solo e fintanto che i beni si trovano all’estero. È abbastanza evidente come questo escamotage rischi di rendere l’Italia un mercato particolarmente appetibile per i beni culturali rubati. Le prove non mancano, basti pensare al celebre caso degli arazzi del Palazzo di Giustizia di Riom, i quali, rubati in Francia e rivenduti in Italia, non furono restituiti allo Stato francese, che li rivendicava, proprio in virtù della lex loci e dell’applicabilità del 1153 c.c. Ancora più emblematico il caso Winkworth vs. Christie, riguardante alcuni pezzi di antiquariato giapponese, rubati in Inghilterra, quindi trasferiti in Italia, dove furono acquistati in buona fede da un privato, il quale li affidò alla nota casa d’aste Christie’s, affinché li rivendesse in Inghilterra. Il vecchio e derubato proprietario, accortosi della vendita, agì in giudizio sia nei confronti dell’acquirente italiano, sia della casa d’aste, chiedendo la restituzione dei beni. Nella sua sentenza Justice Slade respinse la domanda osservando che “under Italian law a purchaser of movables acquires a good title notwithstanding any defect in the seller’s title or in that of prior transferors provided that the purchaser is in good faith at the time of delivery, the transaction is carried out in a manner which is appropriate, as regards the documentation effecting or evidencing the sale, to a transaction of the type in question rather than in some manner which is irregular as regards documentation and the purchaser is not aware of any unlawful origin of the goods at the time when he acquires them”*”. Cfr. anche *infra*, nt. 19.

(18) Nello stesso senso cfr. M. FIORILLI - S. GATTI, *Beni culturali. Fiscalità, mecenatismo, circolazione*, cit., p. 19.

(19) Così Cass. civ., Sez. I, 24 novembre 1995, n. 12166, che ha respinto il ricorso promosso nell’interesse dello Stato francese per ottenere la restituzione di due arazzi del 1760 (trafugati dal Palazzo di Giustizia di Riom e successivamente venduti in Italia), rilevando che “*invero, il carattere di indisponibilità del bene mobile in oggetto, non deriva sic et simpliciter dalla disciplina degli artt. 826 e 828 c.c. Infatti le disposizioni qualificative e precettive di una norma interna ineriscono essenzialmente a categorie giu-*

Il metro di giudizio adottato in giurisprudenza per risolvere i casi dubbi è tutt'altro che univoco.

A fronte di un orientamento volto ad affermare che i beni “*devono essere restituiti allo Stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro ‘interesse culturale’, ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione*” (20) (così rafforzando ulteriormente la presunzione anzidetta), si ravvisano nella giurisprudenza di merito pronunce restie ad ordinare la restituzione allo Stato dei beni non pacificamente connotati dai presupposti per l'applicazione degli artt. 826 c.c. e 91, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed inclini a disporre la restituzione agli individui destinatari del provvedimento cautelare (21), ovvero - più cautamente - a rimettere la questione al giudice civile ai sensi degli artt. 263, comma 3 e 324, comma 8, c.p.p. (22), mantenendo nel frattempo il sequestro.

2. Iniziative processuali a disposizione del Ministero per i beni e le attività culturali: intervento, impugnazione, incidente di esecuzione.

Il più delle volte, la decisione sulla restituzione sarà adottata senza previo contraddittorio con lo Stato (ed in particolare con il Ministero per i beni e le attività culturali)(23), che non riveste la qualità di parte necessaria.

*ridiche riconosciute come proprie da quello stesso ordinamento, non necessariamente a quelle tipiche di un ordinamento straniero. Così, quando gli articoli citati del codice civile fanno riferimento al patrimonio indisponibile dello "Stato, delle province e dei comuni", adottano qualificazioni di enti pubblici territoriali dell'ordinamento italiano [...] Né con riferimento alle cose di interesse artistico e storico, l'inalienabilità prevista dall'art. 23 della L. 1 giugno 1939 n. 1039, qualora le cose appartengano allo "Stato o ad altro ente o istituto pubblico", può avere riferimento a qualsiasi Stato o ente pubblico straniero, essendo tutto il sistema della legge volto alla tutela dei beni di interesse storico ed artistico secondo l'ordinamento interno, tanto che il divieto di esportazione (art. 35) viene rapportato al "danno per il patrimonio storico e culturale nazionale", con un riferimento evidente all'ordinamento italiano. [...] solo dimostrando l'acquisto di mala fede, o in situazione di colpa grave [...] lo Stato ricorrente potrebbe superare la presunzione di buona fede dell'art. 1147 comma 3 c.c. nonché il titolo di proprietà, costituito dal possesso di buona fede ai sensi dell'art. 1153 c.c.". Cfr. supra, nt. 17, nonché G. MAGRI, Beni culturali e acquisto a non domino, cit., spec. nt. 63, ove si legge che “la sentenza, alla luce del diritto attualmente vigente, non sarebbe più condivisibile; contrasterebbero, con il principio in essa enunciato, oltre che la direttiva 93/7/CEE più volte citata ed attuata in Italia soltanto nel 1998 (legge 30 marzo 1998, n. 88), anche la convenzione Unidroit (ratificata dall'Italia con legge 7 giugno 1999, n. 213) che impegna gli Stati aderenti a vigilare e reprimere l'esportazione-importazione di beni culturali rubati o illecitamente sottratti prevedendo l'obbligo di restituzione dei beni culturali che siano stati rubati, illecitamente esportati, o ricavati da scavi illeciti”. Che l'art. 826 c.c. “non si applica a beni appartenenti a Stato estero” è stato confermato anche da T.A.R. Lazio, sez. II, 20 aprile 2007, n. 3518, considerata *infra*, nt. 54.*

(20) Così Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016 (dep. 11 aprile 2016), n. 14792, cit.

(21) Cfr. Trib. Bolzano, 10 ottobre 2018, inedita.

(22) Cfr. Trib. Verona, 6 luglio 2020, inedita.

(23) Il quale è titolare del compito di assicurare la “*tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali*”, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. Tale disposizione induce ad attribuire la legittimazione a partecipare ai procedimenti sulla proprietà di beni archeologici al Dicastero preposto alla cura e alla promozione della Cultura, piuttosto che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiamato a gestire il patrimonio statale ex art. 23 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Nondimeno, la possibilità che i beni sequestrati vengano restituiti all'imputato (o ad altro soggetto privato) alimenta l'interesse statale a partecipare ai relativi procedimenti, al fine di dimostrare la sussistenza dei presupposti dettati dall'art. 826 c.c.

Fino a quando non sia stato individuato il titolare del diritto alla restituzione dei beni sequestrati, è pressoché indiscusso che il Ministero (al pari di qualsivoglia altro soggetto che si ritenga proprietario) abbia facoltà di intervenire nel procedimento, a sostegno delle proprie ragioni.

Depongono in tal senso in primo luogo i capoversi degli artt. 263 e 355 c.p.p., che nella fase delle indagini preliminari impongono il coinvolgimento dei soggetti diversi dall'imputato che appaiano titolari dei beni sottoposti a vincolo reale.

Al contempo, militano nella stessa direzione i *poteri di impugnazione* espressamente accordati dalla legge alla persona *“che avrebbe diritto alla restituzione”* dei beni sequestrati. Il riferimento è agli artt. 257, 322 e 355, comma 3 c.p.p., che nel delineare una siffatta facoltà di proporre gravame avverso determinati provvedimenti, sembrano sottintendere una facoltà di partecipazione ai relativi procedimenti: come esplicitamente statuito dalle Sezioni Unite in relazione al procedimento di riesame, *“l'intervento spontaneo nel giudizio [...] della persona offesa che abbia diritto alle restituzioni [...] rappresenta la manifestazione "minore" di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge (art. 322 c.p.p.). Corollario di tale principio è l'attribuzione all'interveniente qualificato delle stesse prerogative riconosciute al richiedente”* (24).

Laddove la notizia del sequestro di beni archeologici giunga a conoscenza del Ministero soltanto successivamente alla definizione del giudizio e all'adozione di un provvedimento di restituzione nei confronti di soggetti privati, lo strumento processuale esperibile sarà l'incidente di esecuzione.

Tale conclusione si fonda sul combinato disposto degli artt. 263, comma 6 e 676 c.p.p. (il quale prevede tra l'altro che *“il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla restituzione delle cose sequestrate”*), ed è imposta dall'esigenza di offrire al legittimo titolare la possibilità di determinare la caducazione di un provvedimento giudiziale volto a disporre la restituzione del bene ad individui privi di titolo, senza essere costretto ad instaurare un giudizio petitorio in sede civile, suscettibile di dar luogo ad un contrasto tra giudicati.

Le considerazioni appena esposte hanno trovato conferma in sede giurisprudenziale, laddove è stato affermato che *“la scelta del legislatore di non*

(24) Così Cass. pen., Sez. Un., 29 maggio 2008 (dep. 26 giugno 2008), n. 25932, in *Cass. pen.*, 2009, pp. 1110 ss. con nota di A. VIOLA, *Sull'estensione del diritto di partecipazione all'udienza di riesame ex art. 324 c.p.p.*

assicurare la partecipazione dei controinteressati al procedimento [...] non è suscettibile di recare pregiudizio irreparabile alle ragioni dell'avente diritto alla restituzione delle cose sequestrate. Infatti, 'il terzo rimasto estraneo al procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro preventivo può proporre esclusivamente incidente di esecuzione avverso la decisione conclusiva dello stesso, per far valere, in ogni tempo, il proprio diritto alla restituzione'” (25).

La medesima soluzione si impone *a fortiori* nei casi in cui l'interessato, oltre a non aver partecipato al procedimento, sia sprovvisto del potere di proporre gravame avverso la decisione adottata: il che ad esempio avviene laddove la restituzione in favore di un soggetto privo di titolo sia stata disposta a seguito di incidente di esecuzione (26), posto che l'art. 667, comma 4, c.p.p. (27) (richiamato dall'art. 676, comma 1, ultimo periodo) sembra riservare la facoltà di impugnazione a chi abbia ricevuto apposita comunicazione dalla cancelleria.

Ad ogni modo, come anticipato, nel prendere atto che in virtù di una preclusione siffatta *“i terzi interessati [...] non potendo impugnare la sentenza in tal caso rimarrebbero sforniti di tutela”*, la giurisprudenza ammette che *“il terzo, che non è parte del giudizio, è legittimato a promuovere incidente di esecuzione per far valere le proprie ragioni, in linea con il disposto di cui all'art. 263 c.p.p., comma 6”* (28).

In definitiva, i (non numerosi) precedenti di legittimità editi sulla questione depongono nel senso di abilitare l'avente diritto che non abbia partecipato al processo a proporre in ogni tempo incidente di esecuzione per ottenere la restituzione dei beni attribuiti ad altri soggetti dal giudice penale, dato che altrimenti opinando l'interessato sarebbe gravato dell'onere di proporre una complessa azione di rivendicazione innanzi al giudice civile, con il connesso rischio di dar luogo ad un conflitto tra provvedimenti giurisdizionali.

(25) Così Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2011 (dep. 28 ottobre 2011), n. 39210.

(26) Cfr. la citata Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2018 (dep. 2 gennaio 2019), n. 22, laddove ha ribadito *“quanto già rilevato da questa Corte con la ordinanza n. 24356 del 2014. Invero, in tale caso, la Corte di cassazione (richiamato un ulteriore precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 gennaio 2009, n. 2453) [...] ha rilevato che la procedura di esecuzione costituisce la sede ove può essere operato ogni accertamento che si sia reso necessario per valutare la domanda introdotta con l'incidente di esecuzione, tenuto conto dei principi in tema di ampiezza dell'accertamento che il giudice può compiere in occasione della valutabilità della richiesta di confisca anche in presenza di una sentenza di proscioglimento ovvero di un provvedimento di archiviazione”*.

(27) In base al quale *“Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza”*.

(28) Così Cass. pen., Sez. V, 9 febbraio 2015 (dep. 22 luglio 2015), n. 32262.

3. *La rimessione della controversia al giudice civile ex art. 263, comma 3, c.p.p.: forme della translatio iudicii e rapporti con la rivendicazione ex art. 948 c.c.*

Tanto in sede di incidente di esecuzione, quanto nel corso del procedimento, il giudice penale è dotato di un ambito di cognizione piuttosto ristretto in punto di accertamento della proprietà di beni sequestrati, come risulta univocamente dal codice di rito.

Come anticipato, l'art. 263, comma 3 c.p.p. (richiamato dall'art. 676 c.p.p. e pressoché testualmente riprodotto dall'art. 324, comma 8, c.p.p.) sancisce che *“In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro”*.

Nel disporre in tal senso, le previsioni appena citate svelano come, laddove sorga una *“controversia sulla proprietà”* (indiziata dall'esigenza di procedere ad accertamenti dotati di un qualche grado di complessità, ad esempio in quanto si riveli opportuno integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti terzi ovvero disporre una perizia), al giudice penale sia precluso procedere oltre, essendo egli vincolato a rimettere la questione al suo giudice naturale, *i.e.* al giudice civile.

Al contempo, secondo la Corte di legittimità, affinché l'accertamento della proprietà di beni sequestrati sia demandato al giudice civile, è imprescindibile che *“il giudice penale dia adeguato apprezzamento in motivazione della serietà della potenziale controversia”* (29): può dirsi infatti *“consolidata la giurisprudenza secondo la quale in tema di riesame, il principio di cui all'art. 324 c.p.p., comma 8, secondo cui, nel caso di contestazione della proprietà, il giudice penale rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro, presuppone che il giudice adempia all'onere di accertare la reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda”* (30).

Ad ogni modo, nonostante la legge imponga al Giudice un vaglio siffatto, la decisione *ex art. 263, comma 3, c.p.p.* che sia stata adottata in assenza di esso non appare in concreto censurabile, tenendo conto che per giurisprudenza costante *“è inoppugnabile il provvedimento con cui il giudice [...] rimette le parti dinanzi al giudice civile per la risoluzione della questione sulla proprietà, in quanto esso non ha contenuto decisorio, né formale, né sostanziale, ma ha natura interlocutoria e non pregiudica i diritti delle parti che possono essere fatti valere nel giudizio civile”* (31).

In definitiva, in concreto il giudice penale ha il potere insindacabile di ri-

(29) Così Cass. pen., Sez. II, 24 ottobre 2019 (dep. 5 dicembre 2019), n. 49531.

(30) Così Cass. pen., Sez. II, 12 novembre 2013 (dep. 24 febbraio 2014), n. 8827.

(31) Così Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 2018 (dep. 9 luglio 2018), n. 31088.

mettere al giudice civile la controversia sulla proprietà dei beni sequestrati, mantenendo il vincolo ablativo fino alla definizione del contenzioso civile.

Restano da individuare tempi e forme della *translatio iudicii* (32), posto che il citato art. 263 nulla dispone in proposito.

Nel silenzio della legge, la scelta dell'atto difensivo da predisporre oscilla tra una comparsa in riassunzione *ex art. 125 disp. att. c.p.c.* (33) ed un'ordinaria citazione in rivendicazione *ex artt. 163 c.p.c. e 948 c.c.*, da proporsi su impulso della parte più diligente (34). Al contempo, la mancata previsione di un termine perentorio sembra indiziare la proponibilità dell'azione *sine die*, a fronte del principio generale di tassatività dei termini decadenziali, scolpito negli artt. 152, comma 2, c.p.c. e 173, comma 1, c.p.p. (35).

Tra gli aspetti più problematici vi è la definizione del grado di assimilabilità del procedimento "riassunto" *ex art. 263, comma 3, c.p.p.* ad un'ordinaria *rei vindicatio ex art. 948 c.c.*, specie per quanto riguarda la ripartizione dell'onere probatorio.

(32) È peraltro dubbio se l'art. 263, comma 3 c.p.p. dia luogo ad una *translatio* in senso tecnico, intesa come "*translatio iudicii con conservazione degli effetti della domanda*", secondo la terminologia utilizzata nell'importante sentenza C. Cost., 12 marzo 2007, n. 77, in *federalismi.it* con nota di M.A. SANDULLI, *I recenti interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sulla traslatio iudicii*. In senso contrario alla configurabilità di una *translatio* in senso tecnico sembra deporre la circostanza per cui "*La giurisprudenza civile, infatti, in più di un'occasione ha stabilito che il problema della ripartizione della potestas iudicandi, nel plesso giurisdizionale ordinario, tra il giudice civile ed il giudice penale non pone una questione di competenza, secondo la nozione desumibile dal codice di procedura civile, configurabile esclusivamente in riferimento a contestazioni riguardanti l'individuazione del giudice al quale, tra i vari organi di giurisdizione in materia civile, è devoluta la cognizione di una determinata controversia [e] non pone neppure una questione di ripartizione della potestas iudicandi tra organi cui è demandato l'apprezzamento del medesimo profilo, potendo determinare esclusivamente un'interferenza tra giudizi, che si traduce in un limite che attiene alla proponibilità della domanda*": così Cass. civ., Sez. VI, 24 maggio 2021, n. 14174, che ha sollecitato un revirement rispetto a tali principi di diritto, rimettendo "*gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di affidare la decisione del presente regolamento di competenza all'esame delle Sezioni Unite, per risolvere la stasi processuale che si è venuta a creare in ragione del conflitto di competenza tra giudice penale e giudice civile*". Sembra deporre in senso contrario ad una *translatio* in senso stretto anche Cass. pen., Sez. Un., 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065, nei passaggi argomentativi citati *infra*, nt. 40.

(33) Ai sensi del quale, per quanto più interessa in questa sede, "*Salvo che dalla legge sia disposto altrimenti, la riassunzione della causa è fatta con comparsa, che deve contenere: (omissis)*".

(34) Altra questione concerne l'individuazione del giudice civile competente. Se in generale gli artt. 25 c.p.c. e 6 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 radicano la competenza delle controversie civili che coinvolgono un'Amministrazione statale presso il "*giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie*" (c.d. Foro erariale), il riferimento dell'art. 263, comma 3, c.p.p. al "*giudice civile del luogo*" sembrerebbe attribuire alla disposizione carattere speciale (sulla falsariga degli artt. 413 c.p.c. o 6, comma 2, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), con conseguente ascrizione della controversia alla cognizione del medesimo Tribunale competente in sede penale.

(35) In particolare, il capoverso della disposizione processualcivile prevede che "*I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori*", mentre in base alla previsione processualpenalistica "*I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge*".

Come è noto, per giurisprudenza costante l'accoglimento della domanda di rivendicazione è subordinato all'assolvimento della "*probatio diabolica della titolarità del proprio diritto*" (36), posto che in caso contrario l'art. 2697 c.c. impone la reiezione della domanda a vantaggio del convenuto, che ben può limitarsi a stare in giudizio avvalendosi della difesa "*possideo quia possideo*" (37) e risultare vittorioso in ragione del mero stato di possessore, quand'anche sprovvisto di un titolo di proprietà.

Del resto, la Suprema Corte ha più volte affermato che tale riparto dell'onere probatorio resta fermo anche laddove il convenuto in rivendicazione formuli una domanda riconvenzionale volta all'accertamento del proprio diritto dominicale (38), secondo un principio che si presta ad essere applicato anche laddove la *res* contesa sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. (39).

(36) Così *ex plurimis* Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27700. Cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, 10 settembre 2018, n. 21940, secondo la quale "*In tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, non è sufficiente produrre l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente*". Tale consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale è sottoposto a critica da A. NATUCCI, *L'onere della prova nell'azione di rivendica*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2015, pp. 531 ss. In particolare, l'Autore rileva come nel diritto romano "*L'usucapione non sembra dunque che fosse essenziale nel processo di rivendica, ma soltanto eventuale, essendo richiesta solo se il titolo derivativo vantato dall'attore fosse stato contestato*", ravvisando il fondamento dell'orientamento consolidato "*nel fraintendimento del carattere di assolutezza del diritto di proprietà e nell'asserita necessità conseguente che venga provato un titolo valevole in assoluto, erga omnes [...] Ogni diritto, infatti, relativo o assoluto che sia, viene accertato giudizialmente, e «fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa», come dispone l'art. 2909 cod. civ. sulla cosa giudicata. E a questa regola non fa certamente eccezione la proprietà che, sebbene sia un diritto assoluto, viene accertato con efficacia di giudicato verso le parti, i loro successori universali (gli eredi) e nei confronti di particolari terzi, gli aventi causa (a titolo particolare), legati alle parti da un nesso di dipendenza; non certo, però, nei confronti di tutti coloro (i ceteri omnes) che sono estranei al diritto di proprietà. [...] A colui che esercita l'azione di rivendica s'impone l'onere di provare un valido fatto acquisitivo della proprietà, senza distinguere, come non distingue la legge (art. 922 cod. civ.), se sia a titolo derivativo o a titolo originario. Sarà poi compito e onere del convenuto proporre eccezioni idonee a togliere fondamento all'affermazione e alle prove dell'attore [...] E solo in base alla contestazione del convenuto sarà necessaria la prova di un acquisto a titolo originario*".

(37) Sull'origine storica del c.d. *commodum possessionis* cfr. A. NATUCCI, *L'onere della prova nell'azione di rivendica*, cit., pp. 531 ss.

(38) Cfr. Cass. civ., Sez. II, 19 agosto 2019, n. 21457, secondo cui "*Il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio possideo quia possideo, anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore*". Nello stesso senso cfr. *ex plurimis* Cass. civ., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14734.

(39) In base a tale disposizione, il giudice può autorizzare un siffatto sequestro di beni mobili o immobili, "*quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro cu-*

Orbene, se la natura sostanzialmente petitoria della controversia rimessa al giudice civile con ordinanza *ex art. 263*, comma 3, c.p.p. può apparire tale da comportare l'integrale applicazione delle regole che governano la *rei vindicatio* (40) (con conseguente collocazione della parte convenuta in una posizione più agevole di quella che abbia introdotto il giudizio, gravata del c.d. "rischio della mancata prova" *ex art. 2697 c.c.*) (41), potrebbe anche sostenersi che la preesistenza di un sequestro penale sia in grado di giustificare una conclusione differente, secondo la quale il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi abbia instaurato il giudizio non comporterebbe senz'altro un esito favorevole alla parte convenuta.

Secondo tale prospettazione, in particolare, laddove *neanche la parte chiamata in giudizio* dimostri di essere proprietaria, il giudice civile non sarebbe legittimato a disporre la restituzione del bene in favore di uno dei contendenti, dovendo lasciar permanere il sequestro *sine die*, ferma restando la possibilità che soggetti terzi propongano un nuovo incidente di esecuzione teso all'apprensione dei beni sottoposti a vincolo cautelare.

Ad ogni modo, a fronte dell'opacità del dato normativo (e della plausibilità della tesi che ascrive integralmente il processo "riassunto" alle regole civilistiche), va da sé che la parte che si ritenga priva di consistenti *chances* di vittoria eviterà di introdurre il giudizio, attendendo che vi provveda l'altro contendente, secondo una strategia processuale in grado di permettergli di beneficiare del più favorevole trattamento riservato alla parte convenuta.

Va a questo punto rilevato come, nella valutazione relativa all'opportunità di introdurre il giudizio, rispetto ai soggetti privati lo Stato sia in una posizione di favore.

In effetti, quest'ultimo appare nella condizione di acquisire la titolarità dei cespiti *anche laddove nessuna delle parti proceda ad instaurare il giudizio civile, ovvero laddove il medesimo non si concluda a vantaggio di alcuna delle parti.*

stodia o alla loro gestione temporanea". La natura cautelare di tale misura ne comporta l'ininfluenza rispetto alla definizione della causa di merito, che resta soggetta alle regole sue proprie. Cfr. *ex plurimis* C. FERRI, voce *Sequestro*, in *Dig. Disc. Priv.*, Cedam, Padova, 1998.

(40) Sembra deporre in tal senso la decisione Cass. pen., Sez. Un., 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065, che nell'enunciare il principio di diritto per cui "*In caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello*", ha condiviso la "*tesi della fase autonoma del giudizio civile di 'rinvio'*", con la conseguenza "*ragionevole che all'illecito civile tornino ad applicarsi le regole sue proprie [...] La configurazione del giudizio conseguente all'annullamento in sede penale ai soli effetti civili (art. 622) come giudizio autonomo rispetto a quello svoltosi in sede penale consente alle parti di introdurlo nelle forme civilistiche [...] La natura autonoma del giudizio civile comporta conseguenze anche con riferimento all'individuazione delle regole processuali applicabili*".

(41) Cfr. per tutti F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, I, X Ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 262.

Detta conclusione poggia sugli artt. 151, comma 1, e 152, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (c.d. testo unico in materia di spese di giustizia), volti a disciplinare in via residuale “*la restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale*” che non riceveva specifica regolamentazione in disposizioni speciali (42).

In particolare, in base alla prima disposizione “*se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento*”, mentre per il capoverso del citato art. 152 “*se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l'eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti*”.

In altri termini, laddove resti ignoto l'avente diritto alla consegna di beni sequestrati dotati di “*pregio di antichità*”, i medesimi potranno essere definitivamente acquisiti al patrimonio statale, ancorché per il tramite di una articolazione (il Ministero della Giustizia) distinta da quella abilitata ad agire in sede giudiziale, da individuare nel Ministero per i beni e le attività culturali (43).

Peraltro, la normativa appena esaminata fa sì che lo Stato possa vedersi attribuiti anche i beni di non agevole sussunzione nel paradigma tratteggiato dagli artt. 826 c.c. e 91, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *i.e.* i cespiti dei quali risulti dubbio il valore archeologico, come anche il reperimento nel sottosuolo o la provenienza da territorio estero (44).

(42) Cfr. in particolare l'art. 149 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ove prevede che “*La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali*”. Il caso in cui l'avente diritto alla restituzione resti ignoto per mancata introduzione del giudizio civile non sembra oggetto di alcuna regolamentazione speciale, a differenza di quanto avviene per la “*vendita o distruzione delle cose deperibili*”, alla luce del combinato disposto degli artt. 260, comma 3, c.p.p. e 83 ss. disp. att. c.p.p.

(43) Cfr. *supra*, nt. 23.

(44) Va ad ogni modo dato conto di orientamenti giurisprudenziali inclini ad interpretare con una certa larghezza il requisito della provenienza dal territorio nazionale: cfr. la più volte citata Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2018 (dep. 2 gennaio 2019), n. 22, ove statuisce che “*diversamente da quanto ritenuto da parte della ricorrente difesa, non vi è dubbio che la statua dell'“atleta vittorioso”, in quanto espressione artistica il cui rinvenimento la ha condotta ad essere portata all'interno del territorio nazionale, sia oggetto che costituisce parte del patrimonio artistico dello Stato. Tale rilievo si fonda non solo sulla indubbia circostanza che l'opera è stata rinvenuta da un peschereccio italiano ed issata a bordo di esso, già in tal modo entrando all'interno del territorio nazionale, ma essa è giustificata dalla appartenenza di essa a quella continuità culturale che ha, fin dai primordi del suo sviluppo, legato la civiltà dapprima italica e poi romana alla esperienza culturale greca, di cui quella romana ben può dirsi la continuatrice. [...] non può che dedursi la esistenza di un continuum fra la civiltà greca, importata in territorio italico, e la successiva esperienza culturale romana; continuum del quale costituisce una conferma proprio la presenza al largo di (OMISSIS), in quelle che ora sono le Marche, della statua dell'“atleta vittorioso”. Invero in relazione ad essa può ragionevolmente dedursi che, sia che fosse trasportata da una nave salpata a sua volta dal territorio italico - è, infatti, come detto documentata la*

Si è evidentemente di fronte ad una conclusione ampiamente divergente dai principi generali, ma che può trovare giustificazione nel regime derogatorio che caratterizza i beni culturali in genere (45), volto ad assicurarne l'adibizione alla fruizione collettiva.

In definitiva, le innanzi citate disposizioni in materia di spese di giustizia, dettate al precipuo scopo di razionalizzare la gestione delle cose sequestrate in genere (46), nel caso dei beni archeologici finiscono per irrobustire la regola di giudizio "*in dubio pro aereo*" che si è vista discendere dal quadro normativo e giurisprudenziale vigente: anche laddove il giudice penale chiamato ad individuare il titolare delle cose sequestrate rimetta le parti innanzi al Giudice civile ex art. 263, comma 3, c.p.p. (così discostandosi dall'orientamento che designa lo Stato "*non soltanto in caso di positiva verifica del loro 'interesse culturale', ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione*") (47), i beni andranno devoluti all'Erario non solo quando la loro appartenenza al patrimonio indisponibile sia dimostrata nel giudizio civile, ma anche laddove il medesimo non sia affatto introdotto, ovvero si sia concluso senza individuare il legittimo proprietario, lasciando permanere il sequestro.

Ovviamente, anche successivamente all'attribuzione dei beni allo Stato resta salva la possibilità che un "*terzo rimasto estraneo al procedimento di restituzione delle cose sottoposte a sequestro [proponga] incidente di esecuzione [...] per far valere, in ogni tempo, il proprio diritto alla restituzione*" (48).

presenza di Lisippo siconio in quella che era Taranto - sia che fosse stata trasportata da una nave partita dalle coste ioniche della penisola greca, il luogo di destinazione fosse uno dei porti adriatici della penisola italiana, ad ulteriore testimonianza della appartenenza, ab illo tempore, del manufatto all'orbita culturale del nostro Paese. Ciò, in ragione del rilevante legame culturale fra la statua e l'ambiente nazionale (del quale, come detto, essa costituisce una testimonianza del risalente processo di formazione), rende evidentemente giustificata la esigenza della speciale protezione che deve essere accordata al bene in questione, anche attraverso la sua necessaria materiale riacquisizione al patrimonio artistico nazionale, violato a causa della sua illegittima esportazione all'estero".

(45) Il punto è ben illustrato da G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, cit., laddove afferma che "*Lo stesso sostantivo "bene", in "beni culturali", sembra implicare una differenziazione, quella da "beni economici": quasi un ossimoro rispetto all'accezione usuale di bene, che intende piuttosto una cosa utile soprattutto economicamente. Il binomio bene culturale va a negare che la giuridicità si esaurisca nel riflesso di un'utilità economica e vi sovrappone un'altra, diversa utilità e meritevolezza di protezione, quella culturale: di suo metaindividuale, di imputazione generale e di finalità metaeconomica; dunque di eccezione a quell'altra e alle istanze individualizzanti e riduttive al mercato (la base dell'eccezione del patrimonio culturale). Non c'è corrispondenza univoca tra i due valori, ma reciproca autonomia e possibile divergenza".*

(46) Oltre che di evitare che i beni più rilevanti dal punto di vista economico diventino *res nullius*, sulla falsariga dell'art. 827 c.c. (secondo il quale "*I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato*") e 586 c.c. (a mente del quale "*In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato (omissis)*"). Sul rapporto tra le due disposizioni cfr. F. D'AVINO, *La successione dello Stato*, in *Rass. Avv. Stato*, 2020, pp. 279 ss.

(47) Così Cass. pen., Sez. IV, 22 marzo 2016 (dep. 11 aprile 2016), n. 14792, cit.

(48) Così Cass. pen., Sez. II, 13 ottobre 2011 (dep. 28 ottobre 2011), n. 39210, cit.

Infatti, non è possibile escludere *a priori* che un terzo rimasto estraneo al giudizio agisca per vedersi riconoscere un diritto dominicale che trovi fonte in una delle eccezionali fattispecie che legittimano il dominio privato su beni archeologici (49).

Nondimeno, è piuttosto improbabile che ricorra in concreto un siffatto epilogo processuale, il quale peraltro è astrattamente configurabile in relazione ad ogni contenzioso che verta sulla titolarità di beni determinati, tanto in sede penale quanto in sede civile: d'altra parte, l'art. 2909 c.c. esclude che il giudicato faccia stato nei confronti di soggetti diversi dalle parti e dai relativi eredi o aventi causa (50).

L'astratta possibilità che il dominio sul bene venga rivendicato da soggetti terzi a seguito della definizione del procedimento sdrammatizza la mancata previsione di un termine decadenziale per "riassumere" il giudizio innanzi al giudice civile a seguito di ordinanza *ex art.* 263, comma 3, c.p.p., come anche di un termine decorso il quale il cancelliere sia tenuto a demandare al giudice le determinazioni *ex art.* 151 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Volendo porre un argine temporale alla definizione della "controversia sulla proprietà" rimessa dal giudice penale al proprio omologo civile, potrebbe forse proporsi un parallelismo con quanto disposto dall'art. 262 comma 3-bis, c.p.p. (51) laddove prevede che "*Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato*".

Tuttavia, se tale disposizione si presta ad essere posta a base di un'interpretazione analogica volta ad individuare il termine che abiliti il cancelliere a provvedere ai sensi dell'art. 151 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non sembra che la medesima possa essere valorizzata per precludere la "riassunzione" del giudizio petitorio innanzi al giudice civile una volta che sia decorso un quinquennio dall'ordinanza emanata *ex art.* 263, comma 3 c.p.p., considerando che i citati artt. 152 c.p.c. e 173 c.p.p. escludono in radice l'imposizione di termini decadenziali in via analogica (52).

(49) Cfr. *supra*, nt. 15.

(50) Cfr. *supra*, nt. 36. Il punto è ben chiarito anche da F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, X Ed., Giuffrè, Milano, 2019, p. 522, ove, in relazione al rimedio *ex art.* 404 c.p.c. si illustra che "*l'opposizione di terzo è comunemente ritenuta un rimedio facoltativo [...] nel senso [...] pregnante, per cui il terzo può raggiungere lo stesso risultato anche con altri mezzi, in particolare con un'autonoma domanda in via ordinaria. [...] Ma il punto non è evidentemente questo: [...] l'opposizione è l'unico strumento idoneo ad impedire l'attuazione inter partes della situazione che fa capo alle parti originarie, e che è accertata nella sentenza opposta; ed è in questo senso che è necessaria*".

(51) Comma inserito dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

(52) Cfr. *supra*, nt. 35.

4. Le iniziative esperibili di fronte al sequestro di beni archeologici provenienti da Paesi stranieri.

Un'ulteriore questione controversa concerne la possibilità che il Ministero per i beni e le attività culturali, a fronte del sequestro di beni archeologici esteri (eventualmente disposto congiuntamente al sequestro di beni italiani), possa attivarsi giudizialmente per impedire che i medesimi vengano restituiti a soggetti privi di titolo, onde vederseli attribuire in custodia, per poi consegnarli allo Stato di provenienza.

In assenza di una previsione espressamente rivolta in tal senso, sembra potersi avanzare una risposta positiva, sulla base della normativa vigente.

Viene in rilievo in primo luogo il combinato disposto degli artt. 82 e 83 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, laddove la prima disposizione prevede che *“l'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale”*, mentre la successiva dispone che *“1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto. [...] 4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno”*.

In altri termini, il codice dei beni culturali attribuisce espressamente allo Stato italiano la legittimazione ad agire per ottenere la restituzione di ogni bene culturale uscito dal proprio territorio, anche laddove il medesimo non afferisca al patrimonio indisponibile ex artt. 826 c.c. e 91, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (53). In tal caso, in particolare, lo Stato italiano viene investito della qualità di custode, tenuto ad instaurare un procedimento amministrativo volto all'individuazione del legittimo titolare, e suscettibile di concludersi con l'acquisizione dei beni da parte dello Stato medesimo, in assenza di richieste in tal senso.

Un quadro normativo siffatto suggerisce l'adozione di una lettura volta a scongiurare disparità di trattamento tra l'azione volta alla restituzione dei beni

(53) A discapito della collocazione sistematica degli articoli 82 e 83 nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione III del c.d. codice Urbani (denominata *“Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro”*), il loro ampio tenore letterale si presta ad essere riferito non solo ai beni appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, ma ai beni culturali in genere, chiunque ne sia il proprietario.

“usciti illecitamente dal territorio italiano” e quella dei beni *detenuti illegalmente sul territorio italiano*, mediante un’interpretazione che abiliti lo Stato italiano ad agire per ottenere la consegna di beni esteri che siano stati abusivamente importati sul suolo nazionale.

Seguendo tale prospettazione, ad esempio, una volta che il Ministero dei beni e delle attività culturali intraprenda un’azione giudiziaria volta al recupero dei beni rientranti nel proprio patrimonio indisponibile, non vi sarebbe ragione di escludere la sua legittimazione a recuperare anche i beni appartenenti a Paesi stranieri che siano detenuti congiuntamente ai primi, per poi curarne la consegna agli aventi diritto.

Una diversa interpretazione comporterebbe il rischio di consentire a chi abbia illegalmente importato beni archeologici stranieri in territorio italiano di cristallizzare il proprio dominio sui medesimi, a meno che lo Stato estero interessato si attivi in prima persona: evenienza non sempre agevolmente realizzabile nella pratica, oltre che evidentemente antieconomica nei - non infrequenti - casi in cui i beni esteri siano abusivamente detenuti congiuntamente a beni italiani, oggetto di iniziative processuali esperite dal Ministero competente.

In particolare, laddove si escludesse la legittimazione in parola, la consolidazione della proprietà privata su beni pubblici abusivamente importati dall’estero potrebbe essere scongiurata soltanto mediante un’iniziativa officiosa del giudice penale, volta a respingere la domanda di restituzione formulata dall’interessato, disponendo la consegna dei cespiti allo Stato di provenienza o la rimessione della questione al giudice civile: il che in entrambi i casi presuppone lo svolgimento di accertamenti piuttosto complessi (specie ove il sequestro abbia ad oggetto una pluralità di beni provenienti da diversi Paesi), i quali potrebbero più agilmente essere svolti in sede amministrativa, nel corso del procedimento tratteggiato dal citato art. 83.

Del resto, non ammettere la legittimazione statale ad agire per eliminare gli abusi perpetrati su beni culturali stranieri rischia di tradursi nella violazione di obblighi internazionali gravanti sullo Stato italiano (54).

(54) Il riferimento è ad obblighi non soltanto pattizi, ma anche consuetudinari. Cfr. sul punto l’ampia e istruttiva disamina di T. SCOVAZZI, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, in S. MANACORDA, A. VISCONTI (a cura di), *Beni culturali e sistema penale*, cit., che a p. 126 trae le proprie conclusioni evidenziando che “Un nucleo di principi può essere desunto dalle tendenze evolutive della pratica internazionale contemporanea nel campo del patrimonio culturale [...] il principio di non sfruttamento della debolezza di un altro soggetto per ottenere un guadagno culturale, che si applica a situazioni di guerra, dominio coloniale, occupazione straniera o coinvolgenti popoli indigeni, e il principio della cooperazione contro i trasferimenti illeciti di beni culturali, che ha una portata di applicazione generale. Essi sono collegati al principio di preservazione dell’integrità dei contesti culturali, che è profondamente radicato nella natura del patrimonio culturale. Un quarto principio, di carattere procedurale, è il principio di cooperazione nella soluzione di controversie sul rientro di beni culturali, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti”.

Il riferimento è in primo luogo alla c.d. Convenzione di Parigi “*concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali*” e ratificata dall’Italia con l. 30 ottobre 1975, n. 873, volta a disporre - tra l’altro - che “*Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano: (a) ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità con la legislazione nazionale, per impedire l’acquisizione, da parte di musei e altre istituzioni similari dislocate sul proprio territorio, di beni culturali provenienti da un altro Stato parte della Convenzione, [...]; (ii) ad adottare misure appropriate per recuperare e restituire su richiesta dello Stato d’origine parte della Convenzione qualsiasi bene culturale rubato e importato in tal modo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione*” (così l’art. 7, da leggere in combinato disposto con gli artt. 9 e 13)(55).

Inoltre, l’illustrata interpretazione degli artt. 82 e 83 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 risulterebbe funzionale ad onorare l’impegno assunto dallo Stato italiano a “*contribuire con efficacia alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali*” e ad “*agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali*”, secondo quanto si legge nel preambolo della Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, siglata a Roma il 24 giugno 1995 e ratificata con l. 7 giugno 1999, n. 213, alla quale è stata riconosciuta valenza complementare alla suddetta convenzione di Parigi (56), in sede della conferenza UNESCO del 24 giugno 2005.

D’altra parte, la ratifica delle due convenzioni menzionate è stata raccomandata agli Stati membri dell’Unione Europea, come si legge nel preambolo (57) della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 (58), finalizzata a “*con-*

In giurisprudenza, cfr. Cons. St., Sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3154, che ha riconosciuto “*la vigenza di una norma consuetudinaria comportante l’obbligo di restituzione [...] di cose di interesse culturale*”, nel confermare la pronuncia T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 aprile 2007, n. 3518, la quale aveva respinto il ricorso proposto da Italia nostra o.n.l.u.s. avverso il decreto ministeriale volto a disporre il “*passaggio della ‘statua marmorea acefala di Afrodite, c.d. Venere di Cirene dal demanio al patrimonio dello Stato’ [...] al fine di procedere al trasferimento della statua presso gli istituti museali della Repubblica della Libia*”. Come si legge nella sentenza da ultimo citata, la statua era stata “*rinvenuta dalle truppe italiane in data 28 dicembre 1913 in occasione dell’occupazione militare della Cirenaica e successivamente tradotta in Patria nel 1915 al fine di preservarla dal rischio di distruzione nel periodo bellico*”.

(55) Il citato art. 13 appare particolarmente significativo laddove prescrive che “*Gli Stati parti della presente Convenzione s’impegnano inoltre, nel quadro della legislazione di ciascuno Stato: (a) a impedire con tutti i mezzi adeguati, i trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l’importazione o l’esportazione illecite di tali beni; [...] (c) a consentire un’azione di rivendicazione dei beni culturali perduti o rubati esercitata dal proprietario legittimo o in suo nome; (d) a riconoscere inoltre, il diritto imprescindibile di ciascuno Stato parte della presente Convenzione, di classificare e dichiarare inalienabili alcuni beni culturali che per questo motivo non devono essere esportati, e a facilitare il recupero di tali beni da parte dello Stato interessato nel caso in cui essi siano stati esportati*”.

(56) Sul rapporto tra le due convenzioni cfr. per tutti T. SCOVAZZI, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 102 ss.

sentire la restituzione dei beni culturali classificati o definiti come patrimonio nazionale usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri" (59) ed attuata con il d.lgs. 7 gennaio 2016, n. 2, volto a modificare gli artt. 73 ss. d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (60).

Se è vero che le citate disposizioni del codice dei beni culturali impongono al Ministero soltanto oneri di collaborazione, assistenza, conservazione (61) e *"notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti"* (62) rimettendo l'esercizio dell'azione di restituzione agli Stati interessati (63), è altrettanto vero che previsioni siffatte non escludono la legittimazione statale ad esperire in proprio un'azione "recuperatoria" strumentale alla riconsegna dei beni agli Stati di provenienza (64), almeno ogniqualvolta risulti difficoltoso o antieconomico interpellare previamente questi ultimi.

In definitiva, pur nella consapevolezza che in linea di principio si impone una lettura rigorosa delle ipotesi di legittimazione straordinaria ex art. 81 c.p.c. (65), pare che la *"eccezione dei beni culturali"* (66) giustifichi la *supra* prospettata interpretazione dei citati artt. 82 e 83.

Così come l'ordinamento contempla una presunzione di dominio pubblico che diverge dai principi regolatori desumibili dal terzo libro del codice civile,

(57) Cfr. in particolare il sedicesimo considerando, ove si legge che *"il Consiglio ha raccomandato agli Stati membri di prendere in considerazione la ratifica della convenzione dell'Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi il 17 novembre 1970, e della convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, firmata a Roma il 24 giugno 1995"*.

(58) Cfr. BUONOMO, *La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato Membro alla luce della direttiva 2014/60/UE*, in *Aedon*, n. 3/2014.

(59) Così il ventesimo considerando.

(60) Cfr. M. FIORILLI - S. GATTI, *Beni culturali. Fiscalità, mecenatismo, circolazione*, cit., pp. 359 ss.

(61) Cfr. l'art. 76, comma 2, laddove prevede che *"Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea, il Ministero: [...] e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione"*.

(62) Così l'art. 76, comma 2, lettera c).

(63) Cfr. in particolare l'art. 77: *"Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell'unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. (omissis)"*.

(64) Del resto, lo stesso art. 16 della direttiva prevede che *"La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è stato sottratto il bene"*.

(65) Secondo il quale *"Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"*.

(66) Così G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, cit., p. 2.

allo stesso modo va riconosciuta in capo all'apparato statale una particolarmente ampia legittimazione ad agire per recuperare i beni archeologici abusivamente detenuti da soggetti privati, affinché (se non in Italia, nei Paesi di provenienza) (67) siano adibiti alla fruizione collettiva, in modo da offrire ristoro ad un *“danno [che] non va calcolato con riferimento esclusivo alla nazione che subisce l'emorragia dei propri beni, bensì con riguardo all'intera umanità che perde pagine e pagine della propria storia”* (68).

(67) Che la collocazione “naturale” dei beni culturali vada ravvisata nei Paesi di provenienza è ben sottolineato da T. SCOVAZZI, *La dimensione internazionale della tutela. Principi etici e norme giuridiche in materia di restituzione dei beni culturali*, cit., p. 121, laddove discorre del *“principio di preservazione dell'integrità dei contesti culturali, che è profondamente radicato nella natura dei beni culturali e non è necessariamente connesso all'illegalità di un determinato trasferimento di beni culturali. Il concetto di integrità di un contesto può riferirsi sia a un singolo monumento che a un sito culturale in cui sono collocati numerosi monumenti e manufatti. Gli oggetti rimossi dal loro contesto per essere venduti a fine di guadagno commerciale possono fornire ben poche informazioni in merito alla storia e alla cultura degli spesso sconosciuti siti da cui sono stati presi e delle civiltà a cui appartenevano. Dato che arte e storia sono sempre associate a un contesto geografico, le testimonianze culturali dovrebbero essere conservate in situ”*. L'Autore rinviene la matrice di tale principio nel pensiero di Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy, che in un proprio scritto del 1796 (*Lettres sur le préjudice qu'occasionneroient aux Arts et à la Science, le déplacement des monumens de l'art de l'Italie, le démembrement de ses Ecoles, et la spoliation de ses Collections, Galeries, Musées, etc.*, s.n., Roma 1815) aveva sostenuto tra l'altro che *“dividere i beni culturali, rimuovendoli dal luogo dove sono stati creati, equivale a distruggerli (“diviser c'est détruire”)*. La rimozione di tali beni dà un colpo mortale alla cultura dei Paesi d'origine, senza portare vantaggio al Paese che se ne appropria”. Così T. SCOVAZZI, *op. cit.*, p. 79, laddove il testo di Quatremère viene presentato come un *“grande alleato”* dello scultore Antonio Canova nella propria missione diplomatica effettuata nel 1815 a Parigi per conto dello Stato pontificio, conclusasi con la restituzione di settantasette opere d'arte, tra cui il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere, la Trasfigurazione di Raffaello, la Deposizione di Caravaggio.

(68) Così P.G. FERRI, *Brevi osservazioni sulla tutela penale dei reperti archeologici*, cit., p. 86, il quale nella successiva p. 88, nt. 6, prosegue affermando che *“lo strumento penale, per quanto estremo, risulta invero tra i più efficaci ed idonei a fronteggiare in maniera risolutiva il fenomeno dei traffici illeciti di beni culturali, la cui gravità è riassunta dall'espressione (che ne rende il vero significato) “stealing history”, da usare come vero e proprio marchio”*.